

Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 21 febbraio 2012 (g.t. Giuseppe Buffone).

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – ATTIVAZIONE EX OFFICIO DEL PROCEDIMENTO – ESCLUSIONE.

Il procedimento per l'istituzione di una amministrazione di sostegno non può essere avviato ex officio dal giudice tutelare, in quanto la legge consente a questi, officiosamente, solo di attivare il procedimento di revoca della misura di protezione eventualmente aperta (v. art. 413 c.c.) oppure di optare per una determinata protezione pur a fronte dell'attivazione di un'altra (v. art. 418 c.c.).

Il procedimento per l'istituzione di una amministrazione di sostegno non può essere avviato ex officio dal giudice tutelare, in quanto la legge consente a questi, officiosamente, solo di attivare il procedimento di revoca della misura di protezione eventualmente aperta (v. art. 413 c.c.) oppure di optare per una determinata protezione pur a fronte dell'attivazione di un'altra (v. art. 418 c.c.). La convergenza nel procedimento di interessi pubblici (con la conseguente partecipazione del Pubblico Ministero), giustifica, tuttavia, dopo l'introduzione del giudizio, una coltivazione dello stesso in via officiosa, da parte del magistrato, pur nell'ipotesi in cui il ricorrente manifesti la volontà di rinunciare alla domanda o il beneficiario si opponga alla domanda. Nella prima ipotesi, in particolare, nulla impedisce al Giudice Tutelare di richiedere al P.M. di far proprio il ricorso ove emerga un'effettiva esigenza di protezione e sussista, pertanto, la necessità dell'amministrazione di sostegno. Ciò vuol dire che il G.T. non può introdurre ex officio il procedimento ma può dichiarare ex officio l'apertura dell'amministrazione di sostegno

L'art. 406, comma III, c.c. prevede che "i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui

all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero". L'inciso "sono tenuti" istituisce nella disposizione un vero e proprio obbligo. Deve ritenersi, pertanto, che la norma vada ad arricchire il novero dei compiti e funzioni rimesse dalla Legge alla materia dei servizi sociali¹. L'art. 406, comma III, c.c., tuttavia, attribuisce la legittimazione a proporre il ricorso di cui all'art. 404 unicamente ai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona e tale legittimazione spetta unicamente a coloro che hanno la rappresentanza esterna dei servizi e non anche ai singoli operatori (v. Trib. Mantova, decreto 20 gennaio 2011).

Nel caso di specie, la procedura è stata archiviata con decreto del 31 gennaio 2012, non essendo pervenute istanze di attivazione né da parte del PM, né parte di altro legittimato attivo. L'inoltro delle missive da parte dei soggetti interessati alla cura della persona vulnerabile, se apprezzabili per il nobile fine di offrire protezione allo stesso, nel caso di specie si traducono, formalmente, nel deferimento al GT di una non consentita funzione para-consultiva, in assenza di formale misura di protezione attivata secondo i canoni di Legge

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 406 cod. civ., RIGETTA le richieste

Manda alla cancelleria per la comunicazione del decreto al Comune di, alla e al Pubblico Ministero per i suoi eventuali provvedimenti, anche in ordine all'attivazione del procedimento di amministrazione di sostegno Varese lì 21 febbraio 2012

Il giudice tutelare
dott. Giuseppe Buffone

*

¹ V. la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il richiamato decreto legislativo n. 112 del 1998, agli artt. da 128 a 134, disciplina le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali.